

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 2015/2023 (MILLEPROROGHE)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” (Milleproroghe) è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 23 febbraio 2024, n. 18](#).

Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti adottati.

Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il **comma 8** proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'art. 112, co. 7, alinea, ultimo periodo, del T.U.B. ([D.lgs. 385/1993](#)), le quali prevedono che, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il nuovo **comma 12-ter** amplia la facoltà, prevista dall'art. 7, co. 1, del [D.L. 34/2023](#), di cumulare - nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile - le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali o delle province autonome ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024. Rientrano, nella fattispecie degli interventi di risparmio energetico ammessi al benefico, gli interventi: - di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, TUIR); - di efficienza energetica (art. 1, commi da 344 a 347, Legge 296/2006); rientranti nell'ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013).

Il nuovo **comma 12-undecies** estende la possibilità di usufruire del cosiddetto “ravvedimento speciale” (art. 1, commi da 174 a 178, Legge 197/2022), istituto che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Si consente, pertanto, di effettuare il versamento del dovuto (imposta, interessi e sanzioni ridotte) in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024 (sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo). Viene chiarito che la regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il nuovo comma 12-duodecies estende l'applicabilità delle norme sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società, anche cooperative, ed enti, disposte dall'art. 106 del [D.L. 18/2020](#), alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

Il comma 2 dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (in vigore dal prossimo 27 marzo) ha da ultimo disposto che il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 3-bis (Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione quater" - scadute, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 - al 15 marzo 2024), con ulteriori 5 giorni di tolleranza.

Art. 4, comma 8-decies (Proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per la piena operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali - Sistema I&R).

Art. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

Il **comma 5** dispone la proroga - sino al 31 dicembre 2024 - del regime semplificatorio (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del [D.L. 76/2020](#) che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti.

Art.7-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

Si concede anche per l'anno 2024, come per il 2023, un contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Art. 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il nuovo **comma 3-bis** estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale (art. 199, co. 1, lettera b), quarto periodo, [D.L. 34/2020](#)).

Il nuovo **comma 10-bis** proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

Il nuovo **comma 10-ter** prevede che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all'obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate.

Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia)

Il nuovo **comma 5-ter** dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

Art. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il nuovo **comma 2-bis** proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.

Il **comma 5** interviene in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo prorogando fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 il termine previsto dall'art. 7, co. 1, del D.L. 39/2023 entro il quale le regioni e le province autonome territorialmente competenti possono autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate.

Art. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Il **comma 1**, al fine di garantire liquidità alle imprese agricole, estende a tutto il 2024 la procedura, prevista dal D.L. 18/2020 (c.d. "decreto Cura Italia"), che consente alle amministrazioni competenti, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, di rinviare l'esecuzione degli adempimenti (DURC e pagamento tasse) al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. La proposta si limita a posticipare tali attività di controllo; peraltro, prevedendo l'applicazione dell'istituto della condizione risolutiva, garantisce l'eventuale recupero dei benefici erogati.

Il **comma 3** fissa i nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019.

In nuovo **comma 3-bis** proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - con alcune eccezioni - concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro per lo 0%; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%; c) oltre 15.000 euro, al 100%.

Art. 14 (Proroga di termini in materia di sport)

Il **comma 2-bis** estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti (i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

Il **comma 2-ter** differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Il **comma 2-quater** esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro.

Art. 16 (Proroga di termini in materia di editoria)

Il **comma 4-bis** eleva da 72 a 96 mesi il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla Legge di bilancio 2019.

Art. 18 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 4-bis** modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato che concerne uno dei presupposti di ammissibilità - cosiddette causali - di una durata dei contratti superiore a 12 mesi - e in ogni caso non superiore a 24. La causale in oggetto è costituita da *“esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”*, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024 (prima entro il 30 aprile 2024). Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

I **commi 4-ter e 4-quater** modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di Enti del Terzo Settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni, rispettivamente sostituendo il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022 e posticipando dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni.